

Il ricorrente si duole che la Commissione non abbia ravvisato, nella narrazione della propria situazione personale, gli estremi per l'applicazione della protezione internazionale diretta al riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria nè, in via ancor più subordinata, ha trasmesso gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5 DLgs. 1998 n. 286, ancora vigente all'epoca del deposito del ricorso.

La Commissione territoriale si è costituita in giudizio.

All'udienza del 30.03.2021, la causa è stata posta in decisione dal collegio.

L'audizione del ricorrente dinanzi la Commissione Territoriale.

Devono premettersi i criteri generali di valutazione delle dichiarazioni dei richiedenti asilo.

Al riguardo deve essere osservato che l'art. 3 del d.lgs. 2007/251, in conformità con le Direttive, prevede che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile.

Nel caso di specie il ricorrente ha dichiarato di essere espatriato a causa del timore di essere ucciso dai membri del partito Awami League, in quanto aveva militato per molti anni nel partito avversario BNP, dopo il nonno, il padre e il fratello, il quale svolgeva una attività politica particolarmente intensa.

Riferiva in particolare, di avere deciso di espatriare a seguito di un incendio appiccato nel suo negozio dai membri dell'Awami League.

Lasciava il paese nel 2017 e si recava dal Bangladesh alla Libia, dove rimaneva alcuni mesi, prima di imbarcarsi per l'Italia.

Ritiene il collegio che i motivi posti alla base dell'espatrio siano, ammesso che il racconto debba

dirsi credibile, stante l'inverosimiglianza dello stesso, di natura esclusivamente personale.

Sullo status di rifugiato.

Orbene, il Tribunale ritiene che non ricorrono, nel caso di specie, gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) D.l.vo 251/07. H

Invero, il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/UE (che ha sostituito la direttiva 2004/83/Ce) e, sul piano interno, dal d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal d.lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, attuativo della direttiva 2011/95/UE. L'art. 2 del d.lgs. 2007 n. 251, definisce "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno...".

L' art. 7 del d.lgs. 19.11.2007 n. 251 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere e l'art. 8 prevede poi che gli atti di persecuzione (o la mancanza di persecuzione contro tali atti) devono: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) co-stituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercire sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Inoltre, ex art. 5 del d.lgs. 2007 n. 251, responsabili della persecuzione rilevante ai fini dello status di rifugiato, devono essere: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

Nel caso in esame i fatti esposti dal ricorrente dimostrano come i motivi posti a base dell'espatrio non risultano integrare il rischio di persecuzione diretta per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di opinione politica o di appartenenza ad un particolare gruppo sociale.

A proposito deve condividersi il ragionamento della Commissione, che ha ritenuto la storia narrata scarsamente credibile, "in quanto il richiedente non ha circostanziato in modo sufficiente

nel tempo e nello spazio le vicende che lo hanno visto coinvolto”, rilasciando generiche informazioni circa il ruolo ricoperto all'interno del partito e le attività dello stesso.

Sulla protezione sussidiaria.

Non si ritengono sussistenti neppure i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Ed invero essa deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese, l'art. 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire e precisa che sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Nel caso che ci occupa, proprio dall'esposizione sintetica delle circostanze che hanno determinato il richiedente ad espatriare, emerge l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, poiché non risulta sussistere un rischio reale di grave danno ai sensi della lett. A) e B) dell'art. 14, D.lgs 251/2007.

In particolare, dalle dichiarazioni del ricorrente emerge che non è possibile stabilire un fondato rischio di subire un danno grave in caso di rientro.

Quanto alle minacce pervenute da parte dei presunti oppositori politici, non è possibile stabilire sulla base degli elementi forniti dal ricorrente l'attualità del rischio di subire un danno grave in caso di rientro. A proposito, egli riferiva in maniera generica e non circostanziata delle minacce ricevute e dei pericoli cui sarebbe esposto in caso di rientro.

Ed inoltre non si ritengono neppure sussistenti i presupposti per la protezione sussidiaria di cui alla lett. C) del citato art. 14, giacché è insussistente il pericolo di minaccia grave ed individuale alla vita o della persona del ricorrente derivante dalla violenza indiscriminata, attuale e perdurante situazione di conflitto armato interno, conflitto che allo stato in Bangladesh non risulta sussistere.

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nel chiarire le condizioni cui è subordinato, alla stregua della vigente normativa comunitaria, l'accesso all'anzidetto istituto della protezione sussidiaria, ha statuito che "l'esistenza di una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale", aggiungendo che "l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso [...] raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia" (cfr. Corte di Giustizia delle Comunità Europee, grande Sezione, sentenza 17 febbraio 2009, causa C-465/07).

Tale valutazione deve sempre essere effettuata dall'Autorità giudiziaria che dovrà verificare l'insussistenza del c.d. non refoulement nel paese d'origine del richiedente.

Nel caso di specie, tuttavia, avuto riguardo alle più aggiornate informazioni disponibili in ordine all'attuale contesto sociopolitico-religioso del paese di provenienza, Bangladesh, del ricorrente ricavabili dai documenti elaborati dalle più accreditate organizzazioni internazionali non governative per la tutela dei diritti umani e selezionati dall'Agenzia UE EASO, emerge quanto segue:

Deve osservarsi che il Bangladesh, pur presentando alcune normative avanzate, nel 2019 era al 105° posto per quanto riguarda l'implementazione delle norme di diritto e amministrative nella classifica stilata dal World Justice Project su "Regulatory Enforcement" (World Justice Project of Law Index 2019, disponibile in https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-ROLI-2019-Single%20Page%20View-Reduced_0.pdf). Le molteplici violenze da parte di attori statali si traducono in: omicidi extragiudiziali, sparizioni forzate, torture, maltrattamenti o corruzione da parte di forze di polizia o di sicurezza o assenza di tutela in caso di violazioni dei diritti fondamentali. Questa situazione sembrerebbe essersi acuita in questo periodo di gestione della pandemia da Covid-19.

Sebbene nel 2019 il Bangladesh abbia accettato di partecipare per la prima volta a una revisione delle sue pratiche all'interno del Comitato delle Nazioni Unite contro la Tortura - il quale ha raccomandato di porre fine ai crescenti casi di sparizioni forzate da parte delle forze dell'ordine e ha chiesto informazioni sulle accuse di tortura costantemente documentate da gruppi per i diritti umani - il Bangladesh ha concluso che *"Bangladesh Government has already undertaken several measures to improve the responses from the authorities and bodies responsible for promotion and protection of human rights and also the quality of access to justice for the victims of torture. Government of Bangladesh will continue to work with international partners, local NGOs, civil societies and citizen to gradually walk towards fulfilling its mandate to prevent all forms of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment"* (United Nations Committee against Torture, Initial report submitted by Bangladesh under article 19 of the Convention, due in 1999, received on the 23 July 2019, disponibile su: <https://bit.ly/34pPAiT>) .

Varie fonti hanno segnalato numerosi casi di esecuzioni extragiudiziali ad opera delle forze di sicurezza, giustificate col pretesto della campagna "War on Drugs": *"The government continued to deny enforced disappearances, extrajudicial killings, torture and other violations by security forces including by the Rapid Action Battalion, Directorate General of Forces Intelligence (DGF), or the police, particularly its Detective Branch. Security forces persisted with a long-standing pattern of covering up unlawful killings by claiming deaths occurred during a gun-fight or in crossfire. Hundreds were killed in alleged "crossfire" exchanges including during a drive against recreational drugs"*.

Tutte le fonti consultate sono concordi nel descrivere una crescente limitazione della libertà di espressione e ostilità che sfociano in aperte violenze nei confronti di giornalisti e attivisti e altre categorie percepite come oppositori del governo. La repressione statale è attuata prevalentemente attraverso il Digital Security Act, che ha concesso alla polizia il potere di arrestare le persone che esprimevano critiche online, anche attraverso social network, nei confronti delle autorità. Tali iniziative hanno avuto un effetto intimidatorio nei confronti di summenzionate categorie, con conseguente autocensura su molteplici argomenti. La libertà di riunione e di manifestazione

continua ad essere fortemente limitata dalla polizia, in particolare nei confronti dei membri del partito di opposizione Bangladesh Nationalist Party (BNP). Si segnalano poi numerosi episodi di violenza nei confronti di oppositori al governo, perpetrati prevalentemente dal Bangladesh Student League (BSL), ala studentesca del partito al potere Awami League's, e dal gruppo ad essi collegato, Muktijuddha Manch (Liberation Fighters' Platform). Il Rapporto di Freedom House riferisce che nonostante la Costituzione del Bangladesh garantisca il diritto di riunione e di associazione, il governo bengalese vieta regolarmente gli assembramenti composti da più di cinque persone. Molto spesso le autorità reprimono le manifestazioni politiche con violenza, arrestando o ferendo gli attivisti (HRW – Human Rights Watch: *World Report 2020 – Bangladesh*, 4 January 2020, available at <https://www.ecoi.net/en/document/2022700.html>; United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, *Ratification Status for Bangladesh*, available in: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=14&Lang=EN).

Non risulta, tuttavia, che in detto Stato ovvero anche soltanto in talune aree territoriali del medesimo sia in atto un conflitto armato o esista comunque una situazione di “generalizzata violenza” di tale livello da costituire una seria minaccia per la vita di qualunque civile si trovi su quel territorio, registrandosi invece episodi di violenza, uccisioni ed arresti illegali che però, da un lato, hanno interessato specifiche categorie di persone (sostenitori del Partito nazionalista di opposizione BNP, mezzi di informazione critici verso le autorità, giornalisti, blogger ed editori laicisti). Il 29 novembre 2019 il Global Terrorism Index ha rilevato che il Bangladesh è stato il paese dell'Asia meridionale di maggior successo nella lotta al terrorismo: “*Il Bangladesh ha registrato il più grande miglioramento di qualsiasi altro paese dell'Asia meridionale. Ha registrato 31 attacchi terroristici e 7 vittime nel 2018, una riduzione del 70% dei decessi rispetto all'anno precedente*”. L'indice pubblicato dall'Institute for Economics & Peace di Sidney ha classificato il Bangladesh al 31° posto nel 2018, in calo rispetto al 25° dell'anno precedente (SATP, *Bangladesh Assessment 2020*, disponibile su: <https://www.satp.org/terrorism-assessment/bangladesh>).

Dal più recente Regional Overview: South Asia (26 July-1 August 2020) di ACLED si legge che in Bangladesh cinque persone, tra cui 4 agenti di polizia, sono rimaste ferite in un'esplosione presso

una stazione di polizia della capitale Dhaka. I militanti dell'IS hanno rivendicato l'attacco. In passato, i militanti dell'IS hanno rivendicato la responsabilità di diversi attacchi alle forze di sicurezza e ai civili, mentre il governo del Bangladesh ha costantemente negato la presenza dell'IS nel Paese. (ACLEDD, *Regional Overview: South Asia 26 July-1 August 2020*, disponibile su: <https://acleddata.com/2020/08/05/regional-overview-south-asia26-july-1-august-2020/>)

Per quanto concerne le ultime notizie legate alla gestione della pandemia da Covid-19, invece, stando a quanto riportato il 31 marzo 2020 da HRW, il governo del Bangladesh sembra volere approfittare di tale situazione per continuare a perpetrare violazioni alla libertà di parola, mettendo di fatto a tacere coloro che esprimono preoccupazione per la gestione dell'epidemia da parte del governo. Da metà marzo 2020, infatti, le autorità hanno apparentemente arrestato almeno una dozzina di persone, tra cui un medico, attivisti dell'opposizione e studenti, per i loro commenti sul Covid-19, la maggior parte ai sensi del draconiano Digital Security Act sopra menzionato. Il Ministero dell'Informazione ha annunciato di aver formato un'unità per monitorare i social media e vari canali televisivi per arginare le "voci" sui casi di Covid-19. *"Sebbene il governo abbia la responsabilità di prevenire la diffusione di disinformazione su Covid-19, questo non significa mettere a tacere coloro che hanno sincere preoccupazioni o critiche sulla gestione della crisi da parte del governo"*, ha affermato Brad Adams, direttore per l'Asia di HRW. *"Il governo dovrebbe smetterla di abusare della libertà di parola e iniziare a creare fiducia assicurandosi che le persone siano adeguatamente informate sui piani di prevenzione, contenimento e cura mentre combatte il virus"*. Il 25 marzo scorso il governo ha emesso una circolare con la quale assegnava a 15 funzionari il compito di monitorare ogni canale televisivo per "voci" e "propaganda" riguardanti Covid-19. Il giorno successivo l'ordine è stato ritirato, con Md Mizan Ul Alam, ulteriore segretario del Ministero dell'Informazione, che spiegava che la circolare era in fase di ampliamento: *"Infatti, i funzionari non controlleranno solo i canali televisivi privati, ma anche tutti gli altri media, inclusi i social media"*.

Ciò considerato, non può, nel caso di specie, predicarsi la ricorrenza di un'ipotesi di conflitto armato interno contrassegnato da una pervasività, da un'estensione territoriale e da un livello di violenza indiscriminato suscettibile di porre in ogni caso a rischio l'incolumità personale del ricorrente, sia pur a prescindere dalla prova dell'esistenza di una minaccia personale nei confronti di quest'ultimo (nel caso di specie del tutto assente).

Alla stregua delle superiori considerazioni, va rigettata anche la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione sussidiaria, non ricorrendo i presupposti per l'operatività di detto istituto.

Sul permesso per protezione speciale.

Quanto, infine, alla domanda per ottenere il permesso per protezione speciale, questa invece merita accoglimento.

Ed invero, in ordine al riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs 286/98, preliminarmente, deve osservarsi che, il collegio prende atto dell'intervenuta recente modifica della normativa in esame ovvero del D.L. 130/2020 entrato in vigore in data 22 ottobre 2020, convertito nella legge 173/2020, che ha abrogato l'istituto del permesso di soggiorno per "casi speciali", introdotto con il D.L. 113/2018 in luogo del permesso per motivi umanitari, ed interamente innovato la disciplina così prevedendo:

nell'art. 5 c. 6 d. lgs. 286/1998, in materia di revoca del permesso di soggiorno, viene inserito il riferimento al rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano; l'art. 6, con il nuovo comma 1 bis d. lgs. 286/1998. Sono "convertibili" i seguenti permessi:

1. permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 32 c. 3 d. lgs. 25/2008) ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale (art. 10, comma 2, art. 12, comma 1, lettere b) e c), e art.16 d. lgs. 251/2007);

2. permesso di soggiorno per calamità (art. 20 bis d. lgs. 286/1998);

3. permesso di soggiorno per residenza elettiva (art. 11 c. 1 lettera c quater DPR 394/1999);

4. permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo (art. 11 c. 1 lettera c, DPR 394/1999 ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta asilo);

5. permesso di soggiorno per attività sportiva (art. 27 c. 1 lett. p, d. lgs. 286/1998); 6. permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico (art. 27 c. 1 lett. m, n, o, d. lgs. 286/1998); 7. permesso di soggiorno per motivi religiosi (art. 5 c. 2 d. lgs. 286/1998); 8. permesso di soggiorno per assistenza minori (art. 31 c. 3 d. lgs. 286/1998); 9. Permesso di soggiorno per motivi di salute.

Viene, inoltre, modificato l'art. 19 d.lgs. n. 296/1998 rubricato "Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili" il cui nuovo comma 1.1, come

sostituito dal d. l. 130/2020, estende la casistica in cui sono vietati il respingimento, l'espulsione o l'estradizione:

- qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (nella valutazione di tali motivi, occorre tenere conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani);
- qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (nella valutazione del rischio, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine).

Il comma 1.2, aggiunto all'art. 19, prevede che, nel caso in cui sia rigettata la domanda di protezione internazionale, qualora ricorrano i requisiti di cui sopra, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.

Il combinato delle norme modificate, in forza del disposto dell'art. 15 delle disposizioni transitorie del D.L. 130/2020, subentra alla precedente disciplina introdotta con il D.L. 113/2018 convertito nella legge 132/2018, sicché deve ritenersi la stessa applicabile a decorrere dalla data nella quale, alla stregua dei principi affermati dalle stesse SS.UU. n. 29460/2019 del 13.11.2019 e condivisi dal Tribunale, non può più ritenersi operante l'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari, vale a dire per domande di protezione internazionale formalizzate in data anteriore al 5 ottobre 2018 le quali rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina in vigore ancora prima del citato d.l. 113/2018.

Nel caso in esame, la domanda di protezione internazionale è stata formalizzata in data 1 Marzo 2019 - come risulta dall'allegato modello C3 - pertanto successivamente all'entrata in vigore del D.L. 113/2018, abrogato tuttavia per il tramite della novella legislativa esaminata, di cui al D.l. 130/2020, che deve pertanto ritenersi applicabile al caso in esame.

Nel caso in esame, alla luce della novella legislativa esaminata, ai sensi del D.l. 130/2020 come convertito, può ritenersi il ricorrente meritevole delle forme di protezione così istituite, posto che il

ricorrente risulta pienamente integrato nel territorio italiano alla luce della documentazione lavorativa prodotta dalla quale si evince che egli ha instaurato due rapporti di a tempo indeterminato, come dimostrato dalla seguente documentazione:

- Comunicazione Obbligatoria Unificato UniLav del 2 Ottobre 2020 avente ad oggetto l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, datore di lavoro come aiuto cuoco ristorante, 25 ore settimanali;
- Comunicazione Obbligatoria Unificato UniLav del 31 Maggio 2019 avente ad oggetto l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, datore di lavoro come aiuto cuoco ristorante, 24 ore settimanali.

Inoltre, egli risulta avere ospitalità abitativa, come risulta dalla allegata Comunicazione di ospitalità da parte di _____ del 19 Febbraio 2019

Deve quindi acclararsi l'esistenza dei presupposti del divieto di respingimento ai sensi del novellato art. 19, d.l. 286/98, poiché esistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare tenuto conto del suo effettivo inserimento sociale in Italia e della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, oltre che dall'allontanamento dalla sua terra natia da circa 12 anni ed a fronte della presenza a Palermo, dal 1990, del fratello del ricorrente, con il quale egli vive insieme alla di lui famiglia.

Sussistono giusti motivi, attesa la natura del procedimento e l'incertezza interpretativa della normativa e delle fonti anche sovranazionali, per compensare integralmente le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni altra istanza disattesa, in parziale accoglimento del ricorso, annulla il provvedimento impugnato, nella parte in cui dispone che non si ravvisano i presupposti per la richiesta del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari e accerta il diritto del ricorrente _____ sopra meglio generalizzato, di ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 296/1998 (riguardato nella formulazione introdotta dal D.L. n. 130/20, come convertito nella legge n. 173/2020, che ha abrogato il d.l. 138/2018), disponendo la trasmissione degli atti al Sig. Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;

compensa tra le parti le spese del giudizio.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della sezione specializzata “protezione internazionale” del Tribunale il 04.05.2021.

Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente relatore dott. Michele Guarnotta, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.